

VERBALE DI ACCORDO
del giorno 3 novembre 2021
tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Premesso che:

- a) l'art. 43 del CCNL 28/3/2018 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP) in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo, tra gli altri, incrementi di produttività del lavoro, della qualità e di altri elementi di efficienza;
- b) con l'art. 36 del CIA 28/3/2018 le Parti avevano convenuto che *"per il triennio di competenza 2018/2020 (anni di erogazione 2019-2020-2021), in relazione al raggiungimento degli indicatori di efficienza tempo per tempo concordati, gli importi del Premio Aziendale saranno erogati al personale dei quadri direttivi ed aree professionali dell'Ente Pubblico economico Agenzia delle entrate - Riscossione, negli importi indicati in Tabella 1"* allegata al medesimo CIA e pertanto tale previsione è stata definitivamente superata con l'erogazione del Premio concordato nei Verbali del 30 gennaio e 3 novembre 2020 effettuata nel mese di giugno del corrente anno;

premesse inoltre che

- c) *con decorrenza 1° ottobre 2021, ai sensi dell'art. 76 del DL 25/5/2021 n. 73 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione già esercitate dalla Società Riscossione Sicilia SpA è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella quale è confluito il personale già alle dipendenze di Riscossione Sicilia Spa;*

considerato infine che

l'Ente intende remunerare lo sforzo profuso dalle lavoratrici/lavoratori di Agenzia delle entrate - Riscossione nel particolare contesto determinato dall'emergenza pandemica.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Ciò premesso e considerato, e premesse e considerata costituiscono parte integrante del presente Verbale le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue:

- stante il mancato rinnovo a tutt'oggi del CIA venuto a scadere il 31 dicembre 2020, al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell'Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione, al ricorrere dei presupposti di seguito indicati saranno corrisposti - esclusivamente per l'anno 2021 - gli importi già individuati nella Tabella 1 del CIA 28/3/2018 che qui si riportano in allegato, costituendo parte integrante del presente Accordo;
- in relazione ai suddetti indicatori di performance, le Parti si danno inoltre reciprocamente atto e confermano di avere già individuato gli indici incrementali di efficienza e produttività del fattore lavoro, quale parametro di riferimento per calcolare e corrispondere le erogazioni, come successivamente dettagliato;
- il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2022;
- detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL terrà a riferimento, per il 2021, la consuntivazione di un indice di produttività - incrementale rispetto agli stessi indicatori riferiti all'anno 2020 - costituito dalla media dei due sottoindicati indici relativi rispettivamente a:
 - ✓ rapporto tra le richieste inviate dai contribuenti e quelle lavorate dai dipendenti;
 - ✓ rapporto tra istanze di rateizzazione da lavorare e il residuo delle stesse istanze da lavorare.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Premio aziendale dell'anno di competenza 2021 sarà erogato a condizione che:

la media dei due sopraindicati indici dell'anno 2021 risulti incrementale rispetto alla media dell'anno 2020, pari all' 81,24%

- a valle dell'approvazione annuale del bilancio 2021, le Parti si impegnano, pertanto, ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento del predetto obiettivo, ed esprimere reciproche valutazioni;

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

- in relazione a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 43 del CCNL 28/3/2018, i suddetti premi saranno parametrati in base all'inquadramento (e comunque in coerenza con quanto previsto al punto n. 2 del "Chiarimento a Verbale" dell'art. 119 CCNL del 12/7/1995 circa gli assegni mensili sostitutivi degli automatismi di carriera, tenendo a riferimento, tendenzialmente, la scala parametrica del CCNL);
- le Parti intendono richiamare come pienamente validi i criteri di non erogazione, riduzione ed esclusione del Premio previsti nel citato art. 43 del CCNL;
- il Premio di cui all'allegata Tabella 1 sarà corrisposto a tutti i dipendenti in premessa, in forza alla data del 1° gennaio 2022.
Al personale già alle dipendenze della cessata Società Riscossione Sicilia e confluito dal 1° ottobre 2021 in Ade-R sarà corrisposto un rateo pari a 3/12 del premio eventualmente spettante, secondo le modalità e in base ai criteri previsti dal precedente alinea.
- le Parti convengono infine che il suddetto Premio Aziendale è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Agenzia delle Entrate- Riscossione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**

Allegato al Verbale di Accordo 3 novembre 2021 in materia di Premio Aziendale

Tabella 1: Importi del Premio Aziendale AdER anno 2021 (erogazione 2022)

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
QD4	4.040
QD3	3.422
QD2	3.050
QD1	2.870
3A4L	2.520
3A3L	-
3A2L	2.215
3A1L	2.100
2A3L	1.970
2A2L	1.895
2A1L	1.845
Liv. Unico	1.720

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN